



COMUNE DI VALLIO TERME

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 85 DEL 05/12/2024

OGGETTO: PROROGA TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 PER L'ANNUALITA' 2025 (NUOVA SCADENZA 31/03/2025)

L'anno **duemilaventiquattro** addì **cinque** del mese di **Dicembre** alle ore 19:00 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

N°	Qualifica	Nome e Cognome	Presente	Assente
<u>1</u>	SINDACO	MUVESTI ATTILIO	P	
<u>2</u>	VICE SINDACO - ASSESSORE	MASSARDI FLORIANO	P	
<u>3</u>	ASSESSORE	PRANDINI ENRICA	P	

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott. Alessandro Tomaselli, presente anch'esso in modalità videoconferenza il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato e accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti tutti in videoconferenza simultanea tramite idonea piattaforma, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato di aver ricevuto la documentazione utile per l'esame dell'argomento e che il collegamento in videoconferenza assicura un uso protetto della stessa ed una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, il **SINDACO**, Attilio Musesti assume la presidenza ed invita l'adunanza a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PROROGA TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 PER L'ANNUALITA' 2025 (NUOVA SCADENZA 31/03/2025)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- La parte V (artt.70 e segg.) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale "DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO" approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 21.12.2021;
- L'art.82 "Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo" del suddetto regolamento il quale dispone:
 1. *Il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, può stabilire di svolgere le sedute della Giunta Comunale in videoconferenza. Le sedute sono segrete.*
 2. *(.....)*
 3. *(.....)*
 4. *Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 73 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.*
 5. *Si osservano, ove compatibili, le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 81.*

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;
- l'art. 5 c. 14-quinquies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, è intervenuto in materia di Canone Unico Patrimoniale e segnatamente in tema di occupazioni di suolo pubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità modificandone l'interpretazione con effetto retroattivo;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni", il quale prevede, al comma 1, che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RAMMENTATO CHE l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

CONSIDERATO CHE, in ragione delle disposizioni sopra illustrate e dall'attuazione degli obblighi che da queste derivano, è stato istituito il nuovo canone unico patrimoniale, nonché il canone di concessione dei mercati, come introdotti dalla Legge n. 160/2019 e disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2021;

RICHIAMATO l'art. 20 comma 3 del predetto regolamento che prevede che il versamento del Canone Unico Patrimoniale a carattere permanente vada effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno;

CONSIDERATO che la gestione del Canone Unico Patrimoniale è data in gestione alla società Secoval srl, che sta attualmente effettuando il passaggio ad una nuova piattaforma, già utilizzata per l'amministrazione di IMU e TASI, la quale assicura un'elaborazione dei dati più veloce e fruibile soprattutto nella rendicontazione dei versamenti e nell'emissione degli atti, quindi favorevole anche alle mansioni dell'ente, in previsione anche della potenziale informatizzazione del servizio prenotazioni, con la messa a disposizione degli spazi liberi sulle bacheche in tempo reale da parte dell'utente;

DATO ATTO CHE, per realizzare il passaggio al nuovo software ed assicurare che i dati vengano caricati in modo corretto, è necessario posticipare la scadenza del CUP per l'anno 2025 al 31 marzo, anziché al 31 gennaio come da l'art. 20 comma 3 del regolamento, per assicurare la stampa e l'invio della bollettazione alla fine del mese di febbraio;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il d.lgs. 267/2000;
- il vigente regolamento che disciplina il Canone Unico Patrimoniale - Legge 160/2019;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità Contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di **PROROGARE** per l'annualità 2025 il versamento del canone unico a carattere annuale (sia per le occupazioni suolo pubblico sia per la diffusione di messaggi pubblicitari, ivi compresi i canoni mercatali) al 31 marzo 2025 in deroga a quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Regolamento Comunale del Canone Unico Patrimoniale per le motivazioni espresse in premessa;
2. di **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla società Secoval Srl, affidataria del servizio di gestione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio informatico;
3. di **DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'imminente scadenza del Canone Unico Patrimoniale, a seguito di separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Atto firmato digitalmente)
Attilio Musesti

Il Segretario Comunale
(Atto firmato digitalmente)
Dott. Alessandro Tomaselli